

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 971 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Jullyan BECKER FERREIRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

JULLYAN BECKER FERREIRA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società Atletico Torino SSD AR.L., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 7.3.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Atletico Torino SSD AR.L., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Jullyan BECKER FERREIRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Jullyan BECKER FERREIRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina